



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L'anno **2017**, addì **10** del mese di **LUGLIO** alle ore **16.00** e segg. in Oristano e nel Palazzo di Giustizia, si sono riuniti i membri del Consiglio dell'Ordine nelle persone dei Sigg.ri:

Presidente: Avv. Donatella Pau; **Segretario F.F.:** Avv. Gianna Caccavale; **Tesoriere:** Avv. Patrizia Frau; **Consiglieri:** Avv. Laura Onida; Avv. Rinaldo Saiu; Avv. Massimiliano Illotto; Avv. Pierluigi Meloni.

Assenti: Avv. Manuela Cau; Avv. Antonello Spada.

IL CONSIGLIO

Deliberazione n. 464/2017

Si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente.

Deliberazione n. 465/2017

Vista la richiesta depositata in data 05.07.2017, prot. n. 567, con la quale la **Dott.ssa Elena Deidda**, nata a Oristano il 24.07.1983, abilitata al patrocinio sostitutivo ed esercente la pratica legale presso l'Ordine degli Avvocati di Cagliari, chiede di essere iscritta nell'elenco dei professionisti disponibili ad accettare l'incarico di amministratore di sostegno, vista la documentazione allegata e, in particolare l'attestato di partecipazione al corso formativo per Amministratori di Sostegno, il Consiglio delibera quanto richiesto. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 466/2017

Vista la richiesta depositata in data 04.07.2017, prot. n. 563, con la quale l'**Avv. Carlo Montisci**, nato a Oristano il 26.11.1980, chiede di essere iscritto nell'elenco dei professionisti disponibili ad accettare l'incarico di Amministratore di Sostegno, il Consiglio delibera quanto richiesto. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 467/2017

Vista la lettera prot. 121345 del 04.07.2017, trasmessa via pec in pari data, ns. prot. n. 564, dal **Capo dell'Unità di Crisi presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**, con la quale si riscontra la petizione sottoscritta dai partecipanti al Congresso Internazionale dell'Avvocatura tenutosi a Sousse dal 18 al 21 maggio 2017, tesa ad escludere la Tunisia dalla lista dei Paesi a rischio, chiarendo che non esiste una lista dei paesi classificati a rischio ma piuttosto delle schede individuali che riportano informazioni sui paesi stranieri, oggettive e fattuali e non correlate a valutazioni politiche e che, in ogni caso, la Tunisia rimane per l'Italia un partner privilegiato di cui si sostiene pienamente il processo di sviluppo economico, il Consiglio prende atto e ne dispone la trasmissione al CNF. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deliberazione n. 468/2017

Vista la nota del 03.07.2017, ricevuta in data 04.07.2017, prot. n. 565, con la quale la **Corte d'Appello di Cagliari** trasmette le tabelle di organizzazione della Corte d'Appello di Cagliari per il triennio 2017-2019 per eventuali osservazioni, il Consiglio prende atto non ritenendo di dover formulare allo stato alcuna osservazione.

Deliberazione n. 469/2017

Vista l'istanza depositata in data 10.07.2017, con la quale **l'Avv. Elio Angius**, nato a San Teodoro (OT) il 26.01.1951, iscritto nell'Elenco Speciale ex art. 3 R.D.L. N. 1578/1933 annesso all'Albo degli Avvocati di Oristano, chiede la cancellazione da tale elenco e contestualmente l'iscrizione nell'Albo Ordinario con decorrenza dal 01.09.2017; preso atto della dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla predetta istanza dalla quale si evince che in data 31 agosto 2017 l'Avv. Angius cesserà per raggiunti limiti di età il rapporto di lavoro quale dipendente pubblico instaurato con l'Asl n. 3 di Nuoro, ora incorporata ex lege nell'Azienda Tutela Salute Sardegna di Sassari; vista la documentazione allegata, i versamenti effettuati, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera la cancellazione dall'albo Sezione ex art. 3 RDL 27.11.1933 n. 1578 e contestualmente l'iscrizione nell'albo ordinario del Foro di Oristano con decorrenza dal 01.09.2017. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Deliberazione n. 470/2017

Vista la nota depositata in data 06.07.2017, prot. n. 568, con la quale l'**Avv. Salvatore Cogotti** comunica di aver trasferito il proprio studio professionale da via Vandalino Casu 28 a via Marconi 11 e di aver mantenuto la stessa utenza telefonica. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 471/2017

Vista la nota inviata via mail in data 07.07.2017, prot. n. 576, con la quale l'**Ordine degli Avvocati di Cagliari** comunica di aver attivato una casella mail per tutte le comunicazioni inerenti le pratiche del patrocinio a spese dello Stato civile, che verrà gestita dall'ufficio preposto, con preghiera di massima diffusione, il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell'Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 472/2017

Vista la nota inviata via mail in data 07.07.2017, prot. n. 577, con la quale il C.N.F. trasmette il **protocollo d'intesa tra CNF e C.S.M.** relativo alle linee guida in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di protezione internazionale. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota nel sito dell'Ordine, con trasmissione della medesima al Presidente del Tribunale. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 473/2017

Vista la nota inviata via mail in data 07.07.2017, prot. n. 575, con la quale la **Corte d'Appello di Cagliari** ha trasmesso l'ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario del 17.07.2017 presso la Corte d'Appello di Cagliari. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 474/2017

Vista la nota del 06.07.2017, trasmessa via mail in data 07.07.2017, prot. n. 574, con la quale il **Tribunale Amministrativo della Sardegna** comunica la chiusura al pubblico degli Uffici del TAR Sardegna nella giornata del sabato dal primo al 31 agosto. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota nel sito dell'Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 475/2017

Sentita la relazione del Tesoriere, secondo il quale l'Avv. *****, iscritta nell'Albo degli Avvocati in data *****, la quale in data odierna ha prestato l'impegno solenne di rito di cui all'art. 8 L. 247/2012, non avrebbe versato i contributi dovuti all'Ordine quale Praticante per gli anni 2011, 2012 e 2013. Vista la Delibera del COA Oristano n. 173 del 23.05.2013, con la quale viene disposta la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, su analogo richiesta dell'istante Avv. ***** in data 06.05.2013 prot. n. 365. Ritenuto che la cancellazione è successiva alle predette annualità e che la circostanza secondo la quale la stessa abbia sostenuto con esito positivo l'esame di Avvocato nel 2010, non costituisca motivo per esentarla dal versamento del contributo dovuto, stante la permanenza dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti fino all'accoglimento dell'istanza di cancellazione, il Consiglio delibera di formalizzare la richiesta di pagamento delle annualità relative al 2011, 2012 e 2013. Manda al Tesoriere per gli adempimenti conseguenti.

Deliberazione n. 476/2017

Vista l'istanza di ammissione al patrocinio spese dello Stato del 26.05.2017 prot. n. 456 formulata dal Sig. *****, con l'Avv. Andrea Pattarozzi, vista la propria precedente deliberazione n. 381/2017, si rinnova all'istante l'invito a voler completare la domanda secondo le indicazioni già precisate nella delibera sopra richiamata. Si comunichi all'istante e via pec all'Avv. Andrea Pattarozzi.

Deliberazione n. 477/2017

Vista la nota via email del CNF del 04.07.2017 con la quale viene trasmessa la sentenza della Corte di Giustizia UE 14.06.2017 C-75/16 sull'assistenza tecnica in mediazione e nelle ADR dei consumatori, il Consiglio prende atto e ne dispone la massima diffusione mediante la pubblicazione sul sito. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deliberazione n. 478/2017

Vista la nota del Presidente del Tribunale di Oristano prot. n. 555 del 27.06.2017, con cui viene trasmesso l'ordine di servizio in pari data, il Consiglio prende atto e delibera di dare massima diffusione all'ordine di servizio medesimo, mediante la pubblicazione della sola tabella riportante i turni, le nuove assegnazioni, i ruoli contenziosi i fascicoli ultradecennali o prossimi alla ultradecennalità ed il tutelare. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deliberazione n. 479/2017

Sentita la relazione del Presidente concernente l'eventuale incompatibilità derivante dall'attribuzione di incarichi legali, il Consiglio delibera di trasmettere al CNF il seguente quesito, inerente ricadute concrete e particolari di estremo rilievo in relazione alla situazione generale determinatasi dopo l'approvazione della Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, di riordino e trasformazione della sanità regionale, nonché dopo l'approvazione del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

premessi che:

- la Regione Sardegna era suddivisa, fino a dicembre del 2016 - per la gestione sanitaria dei vari distretti regionali - in n. 8 Aziende Sanitarie Locali (Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari) e in n. 3 Aziende speciali (Az. Ospedaliero-Universitaria di Cagliari; Az. Ospedaliero-Universitaria di Sassari e Az. Ospedaliera Brotzu). Tutte autonome e indipendenti - fatto salvo il potere di indirizzo e controllo dell'Assessorato della Sanità - all'interno del proprio ambito territoriale e guidate da un Direttore Generale, accompagnato da un Direttore Amministrativo e da un Direttore Sanitario.

- il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 che ha trasformato radicalmente il sistema sanitario regionale. In quanto, in disparte le Aziende Speciali che hanno proseguito il loro corso, è stata creata una **Azienda unica regionale (A.T.S - Azienda Tutela della Salute)** guidata da un unico Direttore Generale (accompagnato da un Direttore Amministrativo e da un Direttore Sanitario) che è stata divisa in **8 distretti** ("aree socio sanitarie locali"), guidati da **n. 8 Direttori Amministrativi** nominati dal predetto Direttore Generale dell'A.T.S: "*Nell'ATS, al fine di garantire il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza, la partecipazione degli enti locali e dei cittadini alla programmazione socio-sanitaria e il coordinamento con le attività socio-sanitarie e sociali, sono istituite le aree socio-sanitarie locali. 2. Le aree socio-sanitarie locali costituiscono articolazioni organizzative dell'ATS. Gli ambiti territoriali delle aree socio-sanitarie locali coincidono con quelli delle otto aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e successivamente anche con quello della città metropolitana di Cagliari. Entro il 31 dicembre 2019, l'Area socio-sanitaria locale metropolitana è costituita con atto del direttore generale dell'ATS. Le modifiche degli ambiti territoriali delle aree socio-sanitarie locali sono effettuate con legge regionale. 3. L'ambito dell'area socio-sanitaria locale risultante dallo scorporo dell'Area socio-sanitaria locale della città metropolitana di Cagliari ha sede nel Comune di Isili. 4. Le aree socio-sanitarie locali sono dotate di autonomia gestionale secondo gli indirizzi strategici aziendali e, sulla base degli obiettivi e delle risorse ad esse attribuiti, sono dotate di contabilità analitica separata all'interno del bilancio aziendale, documentata attraverso l'aggregazione dei dati consolidati riferiti ai distretti socio-sanitari, al presidio ospedaliero unico e alle articolazioni di area del dipartimento di prevenzione, svolgono funzioni di coordinamento delle reti assistenziali e di governo unitario delle attività territoriali, ospedaliere e di integrazione socio-sanitaria nel territorio di riferimento" (**art. 4 legge regionale n. 17/2016**).*

- prima della riforma normativa era frequente che diversi legali difendessero gli interessi di una o più Aziende Sanitarie Locali e, contemporaneamente, aggredissero atti e provvedimenti di altra/e Aziende Sanitarie differenti in quanto enti totalmente autonomi e distinti gli uni dagli altri.

Tutto ciò premesso,

si formula il seguente quesito

se oggi, alla luce della riforma sopra meglio richiamata e a fronte del fatto che non esistono più varie Aziende Sanitarie ma solo una per tutto il territorio regionale (divisa in n. 8 Distretti - "aree socio sanitarie locali") **sia possibile difendere gli interessi di alcuni distretti e, contemporaneamente, tutelare interessi di privati e/o imprese avverso altri e diversi distretti, così come precedentemente era lecito effettuare con le Aziende Sanitarie Locali.**

Per completezza si fa altresì rilevare che gli incarichi di tutela in giudizio dell'ATS, sebbene su proposta dei Direttori Amministrativi dei Distretti, vengono affidati dal Direttore Generale dell'ATS.

Non sfugge al COA come il Consiglio Nazionale Forense, con parere n° 32 del 23/2/2011, abbia già precedentemente risolto in maniera negativa la questione, affermando che l'assunzione di un incarico contro un ente già patrocinato si risolverebbe nella violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 10 del codice deontologico (all'epoca della decisione l'art. 7), oltre che dell'art. 68 (già art. 51).

Tuttavia, in ragione delle notevolmente maggiori estensione e complessità della struttura della suddetta Amministrazione sanitaria, sembra a questo Consiglio che sia opportuna **una rimeditazione del canone sopra richiamato.**

Infatti, anche a voler prescindere dal riordino della sanità regionale, comunque, non può sfuggire come l'entrata a regime del nuovo Codice degli appalti non potrà che moltiplicare gli effetti distorsivi citati, estendone le conseguenze anche ad altre Pubbliche Amministrazioni. E' certamente noto come la logica ispiratrice del nuovo codice sia quella di individuare un numero limitato di stazioni appaltanti, attraverso l'aggregazione o, comunque, la delega di funzioni in favore di alcune amministrazioni. Inoltre è sempre più diffusa la formazione di unioni di comuni o di altri soggetti aggreganti per l'esercizio dell'attività amministrativa.

Appare evidente, pertanto, come, tenendo fermo il principio già espresso con il parere del CNF sopra citato, si moltiplicheranno le condizioni d'incompatibilità.

La questione non appare di scarso rilievo non solo per gli avvocati, ma anche per gli interessi della Pubblica Amministrazione, che vedrebbe inevitabilmente ridursi il numero degli avvocati disponibili a patrocinarli, in ragione dei potenziali conflitti che potrebbero determinarsi. Conseguentemente, tenuto conto del fatto che nei casi sopra indicati il conflitto di interessi appare esclusivamente, e oggettivamente teorico, si ritiene possibile (se non necessaria) una nuova lettura del canone disciplinare che preveda che, in caso di consenso dell'Amministrazione patrocinata, l'avvocato possa proporre azioni giudiziarie contro la stessa, a condizione che non si determini alcun

conflitto d'interesse reale e che l'avvocato non utilizzi informazioni assunte nel precedente mandato per trarre vantaggio nella nuova controversia.

In ragione di quanto sopra, si manda alla Segreteria per l'invio al Consiglio Nazionale Forense della presente Delibera contenente il quesito sopra riportato.

Deliberazione n. 480/2017

Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,

	NOMINATIVO	DATA RICHIESTA	OGGETTO	CONTROPARTE	AVVOCATO
I	*****	05/07/2017	RICORSO IN MATERIA DI PREVIDENZA	*****	GIANNI EMILIO CENSORI
II	*****	05/07/2017	MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE- GIUDIZIALE	*****	LUISA BARRIA
III	*****	05/07/2017	RICORSO DI ANNULLAMENTO E SOSPENSIONE DI FATTURE EMESSE CON SOSPENSIONE PROVVEDIMENTO DI SLACCIO	*****	VALERIA DETTORI
IV	*****	05/07/2017	NULLITA'CONTRA TTO COMPRAVENDITA PER SIMULAZIONE ASSOLUTA	*****	DANIELA SCHIRRU
V	*****	05/07/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO N. 254/17 R.G. ES. DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE	*****	NICOLA BATTOLU
VI	*****	05/07/2017	CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO- GIUDIZIALE	*****	NICOLA BATTOLU
VII	*****	04/07/2017	SEPARAZIONE GIUDIZIALE	*****	MARIA GRAZIA CARTA
VIII	*****	07/07/2017	SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO- CONGIUNTO	*****	CARMEN MARRAS
IX	*****	06/07/2017	CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO-	*****	ROSARIA MANCONI

			GIUDIZIALE		
X	*****	06/07/2017	ESECUZIONE FORZATA OBBLIGO DI FARE	*****	ROBERTA PALA
XI	*****	06/07/2017	SEPARAZIONE GIUDIZIALE	*****	ALESSANDRO TOLU
XII	*****	07/07/2017	ATTO DI CITAZIONE PER OCCUPAZIONE IMMOBILE SENZA TITOLO	*****	SERGIO FLORE
XIII	*****	07/07/2017	SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE	*****	SERGIO FLORE
XIV	*****	07/07/2017	SEPARAZIONE GIUDIZIALE	*****	MARIA GRAZIA CARTA
XV	*****	06/07/2017	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO N. 1155/17 R.G. DI MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO	*****	ALESSANDRO ENNA
XVI	*****	06/07/2017	SEPARAZIONE GIUDIZIALE	*****	MANUELA CAU
XVII	*****	06/07/2017	SEPARAZIONE GIUDIZIALE	*****	MANUELA CAU
XVIII	*****	10/07/2017	PROCEDIMENTO EX ART. 700 CPC	*****	VALERIA DETTORI
XIX	*****	10/07/2017	COSTITUZIONE IN PROCEDIMENTO N. 949/12 DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE DI REVOCA ADS	*****	ANNA MARIA CAREDDU
XX	*****	10/07/2017	RICORSO EX ART. 414 CPC PER RECUPERO EMOLUMENTI DA LAVORO DIPENDENTE	*****	ORIANA COLOMO

il Consiglio, con l'astensione dei consiglieri interessati, delibera l'ammissione in via anticipata e provvisoria.

Alle ore 17.40 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.

IL SEGRETARIO F.F.

IL PRESIDENTE

Avv. Gianna Caccavale

Avv. Donatella Pau